

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 70 del 17 ottobre 2018

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento condizionato dell'impianto di combustione della ditta BRESCACIN CINZIA con sede legale ed operativa site in Via dei Campardi n. 20 Cordignano (TV).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento condizionato rilasciato, ex Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 21 del 13/04/2018, in quanto sono stati superati i termini previsti dalla normativa vigente per la conversione in riconoscimento definitivo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: iniziativa d'ufficio.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 21 del 13 aprile 2018, con cui veniva rilasciato il riconoscimento condizionato all'impianto della ditta BRESCACIN CINZIA P. I.V.A. n. 03964580264 con sede legale ed operativa site in Via dei Campardi n. 20 - Cordignano (TV) quale impianto di combustione di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP4869OCOMBTB123;

VISTA la nota prot. n. 144372 del 07/08/2018 (ns. prot. n. 330312 del 07/08/2018) con cui l'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - Distretto di Treviso (TV) ha espresso parere favorevole alla proroga del riconoscimento condizionato in quanto *"la situazione riscontrata al momento della verifica per il rilascio del riconoscimento condizionato è rimasta invariata"* rinviando, altresì, *"le operazioni di avvio dell'impianto, per l'esecuzione dei test tecnico-ambientali e dell'autocontrollo ai sensi dei regolamenti CE 1069/2009 e 142/2011 al mese di settembre 2018"*;

VISTA la nota prot. n. 334151 del 09/08/2018 con cui l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare ha preso atto della succitata richiesta di proroga rammentando che il termine perentorio per la conversione del riconoscimento da condizionato a definitivo era il 10/10/2018, scaduto il quale la banca dati nazionale avrebbe automaticamente cancellato l'impianto dall'elenco del Ministero della Salute;

VISTA la nota prot. n. 184555 del 10/10/2018 (ns. prot. n. 413480 dell'11/10/2018) con cui l'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - Distretto di Treviso (TV) comunica che la ditta in questione ha richiesto una ulteriore proroga del riconoscimento condizionato al 15/12/2018 *"in quanto l'impianto non è ancora stato avviato"*;

VISTA la nota prot. n. 422872 del 17/10/2018 con cui l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare ha informato, per il tramite dell'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - Distretto di Treviso (TV), la ditta Brescacin Cinzia che ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Reg. CE 1069/2009 *"il riconoscimento condizionato non può superare sei mesi in totale"*, conseguentemente, l'istanza di proroga non è accoglibile;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di revocare il riconoscimento condizionato, in quanto sono stati superati i termini previsti dalla normativa vigente per la conversione in riconoscimento definitivo, all'impianto della ditta BRESCACIN CINZIA P. I.V.A. n. 03964580264 con sede legale ed operativa site in Via dei Campardi n. 20 - Cordignano (TV) quale impianto di combustione di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009

PRESO ATTO CHE la banca dati nazionale ha cancellato il numero di riconoscimento ABP4869OCOMBTB123 attribuito al succitato impianto, dall'elenco nazionale del Ministero della Salute;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare il riconoscimento condizionato rilasciato, con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 21 del 13/04/2018, all'impianto della ditta BRESCACIN CINZIA P. I.V.A. n. 03964580264 con sede legale ed operativa site in Via dei Campardi n. 20 - Cordignano (TV) quale impianto di combustione di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
3. di informare che la banca dati nazionale ha cancellato il numero di riconoscimento ABP4869OCOMBTB123, attribuito al succitato impianto, dall'elenco nazionale del Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese